

*La sospensione condizionale
della pena
subordinata a percorsi di
recupero*

23 giugno 2022

Matteo L. Mattheudakis
matteo.mattheudakis@unibo.it

L'ADESIONE VOLONTARIA AL PERCORSO

Non ci può essere imposizione da parte del giudice (punto 2 delle “nuove modalità operative” bolognesi), altrimenti – si è sostenuto – si tratterebbe semplicemente di una modalità alternativa di esecuzione della pena.

La volontà è comunque viziata dalla minaccia dell'esecuzione della pena?

Questione non banale ma va evitato che diventi “paralizzante”.

È opportuno accertare una vera e propria convinzione del reo ad intraprendere il percorso?

Non sembra da escludere che il percorso serva di più a coloro che non siano già pienamente convinti, in partenza, di lasciarsi alle spalle la propria “cultura” prevaricatrice.

I COSTI DEL PERCORSO

Art. 6, 2° c., l. 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. codice rosso)

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'articolo 165 del codice penale, come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato.

I percorsi di recupero vanno concepiti nell'interesse esclusivo del condannato?

Le ambizioni/potenzialità preventive dell'istituto, di interesse per l'intera collettività, dovrebbero forse indurre a una più piena e coerente assunzione di responsabilità pubblica anche sui costi del servizio.

IL CARATTERE OBBLIGATORIO DEL PERCORSO

Art. 165, 5° c., c.p.:

[...] “la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero” [...]

Il giudice non ha potere discrezionale in merito alla effettiva necessità di un percorso, ma soltanto sulla sua concreta adeguatezza.

Rilevano eventuali percorsi già seguiti tra la commissione del reato e la condanna (punto 8 delle “nuove modalità operative” bolognesi).

IL CARATTERE OBBLIGATORIO DEL PERCORSO

Art. 165, 5° c., c.p.:

*[...] “la sospensione condizionale della pena è **comunque** subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero” [...]*

Quali conseguenze se si ignora l’obbligo di subordinare la sospensione condizionale della pena alla sottoposizione a un percorso?

Cassazione, II sezione penale, 27 gennaio 2020, n. 11611

*La sentenza di applicazione della pena con la quale sia stata concessa, all’imputato che ne abbia già usufruito, la sospensione condizionale della pena senza subordinare il beneficio all’adempimento degli obblighi di cui all’art. 165, comma 1, c.p., come previsto dal secondo comma della medesima norma, è affetta da **nullità** nel suo insieme e non solo nella parte relativa alla sospensione [...].*

Ratio decidendi mutuabile

LA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA DEL PERCORSO

Punto 9 delle “nuove modalità operative” bolognesi:

“L'autorità giudiziaria giudicante e requirente si riservano ogni valutazione in ordine alla serietà e consistenza del programma di trattamento e all'affidabilità dell'ente responsabile, alla luce delle linee guida formulate in ambito europeo o comunque provenienti dalle scienze di settore; “in nessun caso essa darà indicazioni per l'individuazione di tali strutture ad opera dell'imputato”.

LA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA DEL PERCORSO

DDL N. 2530 Senato della Repubblica (“Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica”)

Art. 7.

(Modifiche in materia di sospensione condizionale della pena)

1. *All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di individuare gli enti o le associazioni e gli specifici percorsi di recupero di cui al periodo precedente, il giudice si avvale degli uffici di esecuzione penale esterna. Qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero, ivi compresa una sola assenza, costituisce inadempimento rilevante ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1».*

→ → →

LA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA DEL PERCORSO

2. All'articolo 18-bis del regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, recante disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1, del codice penale».

PATTEGGIAMENTO

Le “nuove modalità operative” bolognesi ammettono esplicitamente la possibilità di accedere alla sospensione condizionale subordinata anche in caso di patteggiamento (punti 3, 4 e 6).

NATURA SOSTANZIALE DELLA DISCIPLINA

Cassazione, V sezione penale, 19 ottobre 2021, n. 329

*MASSIMA: In tema di sospensione condizionale della pena, la previsione di cui all' art. 165, comma 5, c.p., introdotto dall'art. 6, comma 1, l. 19 luglio 2019 n. 69, che subordina il beneficio alla partecipazione a specifici percorsi presso enti o associazioni che si occupano di recupero del condannato, configura una **disposizione di diritto sostanziale**, come tale **non applicabile ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.***

*MOTIVAZIONI “La norma in questione, in quanto **relativa a una disciplina che incide sulle condizioni di concedibilità della sospensione** – e non esclusivamente sull’“atto” di concessione del beneficio o sulla procedura di concessione o revoca da adottarsi al riguardo – **ha effetti diretti sulla pena e deve considerarsi di natura “sostanziale”, con conseguente impossibilità di una sua applicazione a fatti commessi anteriormente, nel rispetto dei principi di cui all'art. 25 Cost e art. 2 c.p.”.***

SVOLGIMENTO PARZIALE DEL PERCORSO

Cassazione, I sezione penale, 19 gennaio 2021, n. 7195

La prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena, pur non rivestendo natura di sanzione penale, ha contenuto afflittivo e, pertanto, nel caso di revoca del beneficio per il parziale inadempimento della prestazione occorre tener conto, nella determinazione della pena da scontare, delle prestazioni adempiute e delle restrizioni subite dal condannato, con un giudizio analogo a quello svolto per l'affidamento in prova al servizio sociale o la liberazione condizionale.

Ratio decidendi mutuabile